



REGOLAMENTO ASSOCIATIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI BIOTECNOLOGI

Premessa

Il presente regolamento dell'associazione no profit Federazione Italiana dei Biotecnologi (da qui in poi F.I.Bio) è composto da regole che intendono completare lo statuto dell'associazione.

TITOLO I SOCI

Articolo 1 Tipi di soci e loro diritti e doveri

Sono soci ordinari F.I.Bio i laureati in biotecnologie con qualunque tipo di laurea, i dottorati o specializzati nell'area delle biotecnologie e tutti coloro che operano nel campo delle biotecnologie. Essi godono di tutti i diritti.

Sono soci sostenitori F.I.Bio gli iscritti ai corsi triennali di biotecnologie. Essi godono di tutti i diritti tranne quello di voto e non possono ricoprire cariche associative elettive.

Sono soci affiliati F.I.Bio i cittadini che condividono le finalità di F.I.Bio che non siano in nessuna delle due condizioni precedenti. Essi hanno tutti i diritti tranne quello di voto e non possono ricoprire cariche associative elettive.

Sono soci Onorari approvati dal Direttivo a maggioranza su proposta del Presidente coloro che si sono distinti nel campo delle biotecnologie. Essi godono di tutti i diritti ma non possono ricoprire cariche associative elettive.

I soci hanno diritto a:

- _ Concorrere alla elaborazione del programma dell'associazione facendo le proprie proposte in assemblea dei soci.
- _ Concorrere ad approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo.
- _ Eleggere le cariche associative secondo le regole stabilite da questo regolamento.
- _ Partecipare alle assemblee nazionali e regionali.
- _ Candidarsi alle cariche degli organi statutari a patto che siano in regola con il versamento della quota associativa e siano stati soci almeno un anno._ Far parte delle commissioni permanenti e speciali qualora siano invitati e lo vogliano.

I soci sono tenuti a:

- _ Osservare lo statuto dell'associazione, il presente regolamento associativo ed il codice deontologico che si ritengono condivisi al momento dell'iscrizione.
- _ Non danneggiare né economicamente né moralmente l'associazione.
- _ Fornire all'esterno un'immagine decorosa dell'associazione.
- _ Un comportamento educato durante lo svolgimento delle assemblee pena l'allontanamento.

Articolo 2 Iscrizione

Per iscriversi all'Associazione l'aspirante socio ordinario o sostenitore deve inoltrare domanda mediante procedura telematica indirizzata alla Tesoreria. La domanda si intende inoltrata all'atto dell'invio del form, presente sul sito dell'associazione, debitamente compilato.



L'iscrizione si ritiene completata quando il socio riceve la password per l'accesso alla parte privata del sito internet dell'associazione o comunque quando riceverà comunicazione dalla tesoreria.

Tali soci sono considerati in regola con l'iscrizione. In tutti i casi l'invio del form sottintende l'accettazione delle norme statutarie e regolamentari.

I soci Sostenitori sono tenuti al versamento di una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo sentito il parere motivato del Segretario, inferiore a quella versata dai soci ordinari. Essi partecipano alle assemblee solo come uditori senza diritto di voto e godono di tutti i servizi erogati ai Soci Ordinari ma non possono beneficiare degli stessi incentivi per la partecipazione ai corsi ed ai convegni.

L'adesione dei Soci Affiliati può realizzarsi per iniziativa di Società, Enti o Privati interessati o anche dietro invito della stessa Associazione. All'atto dell'associazione a FIBio essi verseranno una quota libera.

I soci onorari si ritengono iscritti allorché designati dal Direttivo accettano formalmente la carica. La carica si ritiene accettata se dopo 30 giorni dalla comunicazione fatta non si riceve alcun rifiuto. I soci onorari restano tali fino al ritiro della nomina da parte del presidente in carica avuto il parere positivo della maggioranza del Direttivo.

Articolo 3 Cessazione dei soci

La cessazione dei soci è deliberata in tutti i casi previsti dallo Statuto.

È dichiarato moroso il socio che omette di versare per l'anno corrente la quota associativa. Esso viene cancellato dalla lista dei soci del sito dell'associazione, impedendo così ad esso la visione della parte privata del sito, prima del giorno dell'assemblea dei soci. Esso viene inoltre cancellato dal libro soci entro la data dell'assemblea dell'anno successivo a quello in cui non ha versato la quota poiché il versamento della quota dovuta entro la fine dell'anno solare annulla la deliberazione di cessazione ed il socio viene riabilitato alla visione della parte privata del sito.

L'aggiornamento del Libro Soci relativa all'anno precedente va conclusa entro la data dell'assemblea dell'anno corrente.

Articolo 4 Benemerenze (presidenti onorari)

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea generale il conferimento di titoli di benemeranza associativa. In particolare possono essere nominati Presidenti Onorari personalità del mondo scientifico italiano che si siano particolarmente distinte in campo nazionale e/o internazionale per l'impegno profuso nello studio delle biotecnologie, in particolare e per le realizzazioni conseguite sul piano scientifico e/o organizzativo. Il numero dei Presidenti Onorari non è superiore a tre.

I Presidenti Onorari sono nominati dall'Assemblea a maggioranza, su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Non sono tenuti al pagamento di quote sociali, partecipano alla vita scientifica della Società ed alle Assemblee con diritto di voto ma non sono eleggibili a cariche associative.

TITOLO II ASSEMBLEE



Articolo 5 Assemblea dei soci

1 Convocazione e o.d.g.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Viene convocata con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data della riunione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione spetta al presidente o alla maggioranza del direttivo o ad $\frac{1}{4}$ dei soci. Nel caso la convocazione sia fatta dal $\frac{1}{4}$ dei soci deve pervenire una mail a firma di $\frac{1}{4}$ dei soci in regola con l'iscrizione per l'anno in corso al giorno dell'invio della mail alla segreteria ed alla tesoreria. La tesoreria controlla che siano $\frac{1}{4}$ dei soci in regola ed avvisa il presidente il quale ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro 40 giorni dalla ricezione della mail da parte della tesoreria. Nel caso la convocazione sia richiesta dalla maggioranza del direttivo, deve pervenire una mail a firma della maggioranza del direttivo al segretario. Il segretario avvisa il presidente il quale ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro 40 giorni.

L'avviso di convocazione, reso pubblico tramite tutti i canali d'informazione telematici dell'associazione adeguati, deve precisare se trattasi di prima o di seconda convocazione e deve riportare la data, il luogo, l'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve passare almeno un'ora ed al massimo 24 ore.

L'assemblea è valida in prima convocazione se c'è la presenza della metà più uno degli associati contati al giorno di convocazione dell'assemblea ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione dell'Assemblea **ordinaria** avviene, di norma, entro il 30 Aprile di ogni anno.

Nell'o.d.g. dell'assemblea generale dei soci ci deve essere

- la relazione annuale del presidente
- il programma annuale delle attività fino all'aprile dell'anno successivo
- l'approvazione del bilancio preventivo e
- l'approvazione del bilancio consuntivo

per quanto concerne il primo punto il presidente deve relazionare sulle attività svolte nell'anno appena concluso. Per quanto concerne il secondo punto il presidente deve enunciare le intenzioni e gli obiettivi prefissi per quello in corso. Il presidente chiede l'approvazione della relazione, in particolar modo, chiede ai soci di esprimersi sulle azioni da portare avanti per l'anno in corso; pone ai voti le eventuali indicazioni prevenute dai soci in assemblea e ne tiene atto modificando la relazione di cui sopra.

Nell'anno di cambio del direttivo il presidente espone una relazione di consegna in cui trae il bilancio dell'anno trascorso e spiega le azioni ancora in corso puntualizzando lo stato di ognuna ed i successivi passi da compiere; non relazione sul secondo punto.

I bilanci ed il programma annuale delle attività vanno messi a discussione per gli eventuali emendamenti e poi a votazione per l'approvazione.

Gli elementi giustificativi del Bilancio Consuntivo sono posti a disposizione dei Soci, per visione, tramite sito web, dal quindicesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea.

Deve essere garantita ai soci la possibilità di seguire l'assemblea, a tal fine il segretario provvede a far sì che essa venga trasmessa sul canale web dell'associazione.



Non è ammesso nessun rimborso per i soci che partecipano all'assemblea.

È possibile per i soci ordinari ed onorari aggiungere punti all'o.d.g. dell'assemblea fino alla mezzanotte del quinto giorno precedente quello dell'assemblea stessa inviando una mail alla segreteria. I punti aggiunti all'o.d.g. devono essere proposti da ¼ dei soci o da un membro del direttivo.

È obbligatoria in assemblea, nella sede principale, la presenza fisica di almeno un membro dei probiviri in alternativa la sua presenza telematica.

2 Diritto di verifica dei poteri

I Soci aventi diritto esercitano il proprio diritto di voto nell'Assemblea Generale. Non sono ammesse votazioni a mezzo delega. Non hanno diritto al voto i soci che non risultano in regola con il versamento delle quota associativa annua, in quanto dovuta. Sono ammessi alle assemblee i soci in regola con il pagamento al momento della convocazione della stessa.

3 Svolgimento

Tutte le assemblee siano esse ordinarie o straordinarie sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o da un delegato.

Il Presidente dà inizio ai lavori con lettura dell'ordine del giorno cui segue l'esame degli argomenti dallo stesso elencati. Nel caso che sia prevista una voce "varie ed eventuali" possono essere trattati unicamente argomenti che non sono soggetti ad atti deliberativi. Durante il dibattito, il Presidente regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l'argomento di volta in volta trattato e proclama l'esito delle votazioni concernenti i singoli temi trattati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti dell'Assemblea. Viene redatto verbale scritto, a cura del segretario o di altra persona proposta dal presidente.

Il verbale viene pubblicato sul sito internet dell'associazione ed i soci possono proporre eventuali correzioni al verbale entro 30 giorni dalla pubblicazione ammesso che esse rispondano a quanto detto e deliberato in assemblea; tale decisione è a discrezione dell'assemblea dei probiviri.

Dopo tale periodo il verbale si considera approvato.

L'assemblea può essere svolta contemporaneamente, o non, in sedi diverse del territorio nazionale fermo restando una sede principale. Se non è svolta in più sedi essa deve essere trasmessa via web tv dell'associazione.

In caso di più sedi in ogni sede deve presenziare la seduta o un presidente o coordinatore regionale o un membro del direttivo. Egli sarà garante del corretto svolgimento dell'assemblea e comunicherà un verbale di sede alla segreteria con le relative votazioni sui punti all'o.d.g.

4 Interventi in assemblea

I soci si iscrivono a parlare chiedendo la parola al presidente alla fine di ogni punto all'od.g. Il presidente registra le iscrizioni e concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni. Il socio che non si trovi in aula al momento del proprio turno decade dalla facoltà di intervenire. Ogni socio non può intervenire per più di tre volte nella discussione sullo stesso punto dell'o.d.g.



Il socio, ottenuta la parola, può parlare per un massimo di 5 minuti. Passato tale tempo il presidente può togliere la parola al socio dopo averlo invitato a concludere per due volte. I soci che intendono fare dichiarazioni che non vertono su argomenti all'o.d.g. le possono fare nella voce "varie ed eventuali" con le stesse modalità di prenotazione di cui sopra.

5 Votazioni in assemblea

Il presidente dichiara l'apertura della votazione per ogni punto all'o.d.g., conta i voti favorevoli e contrari e proclama il risultato.

Il voto può essere espresso:

- per alzata di mano
- con scheda segreta
- Al fine di garantire il diritto di voto a tutti i soci, sono ammesse votazioni via mail, o via web, per i soci che sono impossibilitati a partecipare all'Assemblea, purché si riesca ad individuare un meccanismo di controllo dell'unicità e della veridicità della mail.

La parità dei voti equivale a voto contrario dell'Assemblea.

Quando si verifica irregolarità in una votazione, il presidente o chi presiede l'assemblea, può, valutando le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi soltanto i soci che hanno preso parte a quella annullata.

Articolo 6 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata e si svolge con le stesse modalità di quella generale dopo il 30 aprile per discutere di modifiche allo statuto e di scioglimento dell'associazione nonché per motivi straordinari non discussi in assemblea generale.

Articolo 7 Sanzioni disciplinari

I soci devono tenere un comportamento consono e corretto ed astenersi dalla parola quando non gli è concessa. Nessun socio può intervenire in assemblea se non dopo aver ottenuto la parola da parte del presidente o di chi presiede l'assemblea se essa è in altra sede diversa da quella centrale.

Se un socio turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine in assemblea il presidente lo richiama formalmente ed il segretario verbalizza tale richiamo. Dopo il secondo richiamo formale il presidente può proporre al membro dei probiviri presente in aula l'espulsione del socio dall'aula. Il membro dei probiviri dispone a suo insindacabile giudizio l'espulsione.

Se in una sede dove si svolge l'assemblea non c'è un membro dei probiviri il presidente o il coordinatore regionale può disporre l'espulsione dall'aula del socio che turba il regolare svolgimento dell'assemblea.

Articolo 8 Assemblea dei probiviri

L'assemblea dei probiviri si riunisce solo quando ci sono richieste ed è convocata dal presidente con le stesse modalità dell'assemblea generale.

TITOLO III ORGANI STATUTARI E CARICHE ASSOCIATIVE



Articolo 9 Organizzazione degli organi statutari

La FIBio è organizzata territorialmente con sezioni e coordinamenti regionali.

Gli organi statutari e cariche associative nazionali sono:

- _ Il direttivo
- _ Il presidente
- _ Il vicepresidente
- _ Il segretario
- _ Il tesoriere
- _ Il Past President
- _ Le Commissioni
- _ L'assemblea dei Proviviri

Gli organi statutari regionali sono:

- _ Il direttivo regionale
- _ Il presidente regionale

Articolo 10 Il Direttivo

1 Obblighi, composizione e validità

Il direttivo è composto da 10 membri eletti dai soci ordinari iscritti per almeno un anno alla FIBio e dura in carica 2 anni. Esso è valido fino a quando risulta formato da almeno 6 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elabora i bilanci Consuntivo e Preventivo con almeno 15 giorni di anticipo sulla data della riunione dell'Assemblea che deve approvarli.

2 Funzioni

Il direttivo è il massimo organo di indirizzo, esecutivo e di rappresentanza della FIBio. Esso ha il compito di:

- _ Applicare le decisioni dell'assemblea dei soci.
- _ Realizzare il programma annuale delle attività approvato dall'assemblea dei soci.
- _ Discutere ed approvare le evenienze non approvate in assemblea che si presentano.

3 Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o, in difetto, a richiesta della maggioranza dei suoi membri (consiglieri) formulata via mail al Segretario che ne dà comunicazione ai restanti membri. In tal caso la mail deve pervenire al segretario con i nomi dei convocanti e l'o.d.g. della convocazione.

Sia il Presidente che la maggioranza dei consiglieri possono convocare il Direttivo ogni quando lo ritengono necessario per un massimo di 8 convocazioni all'anno.

La convocazione, resa via mail deve precisare se trattasi di prima o di seconda convocazione e deve riportare la data, il luogo, l'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve passare almeno un'ora ed al massimo 24 ore. Il direttivo può riunirsi anche in videoconferenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione se c'è la presenza della metà più uno dei consiglieri in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

4 Votazioni



Il direttivo approva a maggioranza semplice al suo interno le decisioni del caso su ogni punto portato all'o.d.g. delle sedute. In caso di parità la votazione si ritiene nulla.

5 Prima seduta

La prima seduta del direttivo è convocata entro massimo 30 giorni dalla data delle elezioni dal Past President con una mail indirizzata a tutti i candidati alle elezioni compresi i non eletti ossia coloro che non si sono posizionati nei primi dieci.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo procede secondo il seguente o.d.g.:

_ Accettazione delle cariche e convalida degli eletti, esclusi quelli in posizione di incompatibilità ai sensi dello statuto e del regolamento.

_ Accettazione della carica del presidente

_ Elezione a scrutinio segreto a maggioranza, su proposta esclusiva del Presidente, del Segretario, anche non tra i membri del direttivo.

_ Elezione a scrutinio segreto a maggioranza del Tesoriere anche non tra i membri del direttivo

_ Nomina da parte del Presidente di un Vice Presidente tra i membri del direttivo.

_ Formazione delle commissioni permanenti e ripartizione dei ruoli e delle responsabilità

_ Trimestrale di cassa del tesoriere uscente

_ Cambio indirizzi mail e gruppi direttivo e commissioni.

_ Votazione per conferma o modifica del legale e del commercialista per il biennio successivo.

_ Stesura del programma annuale delle attività specificandone ove possibile la cronologia.

Per quanto concerne l'ultimo punto, il direttivo stabilisce gli obiettivi da perseguire per l'anno in corso e li verbalizza in un punto apposito dell'o.d.g. Su tali obiettivi il presidente relazionerà nell'assemblea dei soci dell'anno successivo. Tale punto deve essere presente all'o.d.g. e quindi verbalizzato sempre nel primo consiglio direttivo seguente l'assemblea generale dei soci.

Articolo 11 Il Presidente

1. Elezione

Il Presidente viene eletto dall'assemblea. La carica dura 2 anni.

Risulta eletto presidente il più votato tra i candidati al direttivo in caso di sua non accettazione di carica si procede con il secondo dei votati e così via.

Può essere eletto presidente ogni socio ordinario e può ricoprire tale carica per un massimo di due mandati consecutivi.

2. Obblighi e funzioni

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e adempie al proprio mandato nel più scrupoloso rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle quali è il garante.

È garante dell'attuazione della programmazione delle attività.

È tenuto a convocare almeno 2 volte all'anno il Direttivo ed a presiederlo. In sua assenza presiede il Vicepresidente e in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.



Il presidente può delegare inoltre, per motivi gestionali o personali, tutti o parte dei suoi diritti ad uno o più membri del Direttivo tramite autorizzazione scritta. Il direttivo deve ratificare tale provvedimento.

3. Decadimento e dimissioni

Il presidente decade o per dimissioni scritte ed inviate anche via mail al presidente dell'Assemblea dei Probiviri o quando decade il Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente decade il direttivo tutto; il Vicepresidente, che diviene rappresentante legale dell'associazione, provvede agli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 35 del presente regolamento.

Articolo 12 Il Vice presidente

1. Nomina e revoca

È nominato dal presidente nella prima seduta del direttivo.

Può essere da egli revocato, ogni quando lo ritiene necessario, e sostituito con altro membro del direttivo che non ricopra altri ruoli se non quello di consigliere.

2. Obblighi e funzioni

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza o in caso di impedimento e collabora al buon andamento della vita dell'Associazione. Collabora inoltre con il Presidente nell'adempimento dei compiti a questo devoluti. In caso di vacanza, assume temporaneamente la presidenza. In caso di vacanza del Vicepresidente, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano di età se questo non ricopre la carica di Segretario.

3. Dimissioni

In caso di dimissioni del Vicepresidente il presidente nomina un altro membro del direttivo per tale ruolo che non ricopra altri ruoli se non quello di consigliere.

Articolo 13 Il Segretario

1. Elezione

Il segretario viene eletto dal Direttivo, nella prima seduta, a scrutinio segreto su proposta esclusiva del presidente. Può ricoprire la carica di Segretario anche chi non è membro del Direttivo purché socio ordinario. La carica di Segretario può essere ricoperta per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente propone un nome per la carica del Segretario e chiede di votare per l'approvazione al Direttivo il quale si esprime a maggioranza in una votazione a scrutinio segreto. Se la proposta del presidente non raggiunge la maggioranza il presidente propone un altro nome e così via fino ad un massimo di 5 votazioni. Dopo la quinta votazione con esito negativo è eletto Segretario il più anziano di età tra i consiglieri del Direttivo; in caso di sua non accettazione si procede dal più anziano al più giovane fino all'ultimo che deve accettare la nomina. In caso di sua non accettazione si ritiene decaduto da consigliere. E ricoprirà tale carica il precedente in ordine di età che, a sua



volta, se non accetta la carica si ritiene decaduto da consigliere e così via.

2. Obblighi e funzioni

Il Segretario collabora con il Presidente nell'esplicazione delle attività organizzative, programmatiche e promozionali dell'Associazione.

Ha la piena responsabilità amministrativa dell'associazione. In particolare cura l'aggiornamento del libro soci e la stesura dei verbali delle sedute del direttivo e dell'assemblea.

3. Dimissioni

In caso di dimissioni del Segretario, che devono essere recapitate al presidente anche via mail, il direttivo elegge un nuovo Segretario con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 14 Il Tesoriere

1. Elezione

Il Tesoriere viene eletto dal Direttivo con scrutinio segreto a maggioranza semplice. È eleggibile anche chi non è membro del direttivo purché socio ordinario. Per formulare la lista dei candidati al ruolo di tesoriere il Presidente sente le proposte di ogni membro del direttivo. Formulata la lista dei candidati dichiara aperta la votazione ed al termine di essa procede allo spoglio delle schede e dichiara l'eletto. In caso di parità si ripete la votazione. Se per qualsiasi motivo (schede bianche, nulle, parità di voti o mancanza di candidati) per 5 votazioni non viene eletto il Tesoriere, dopo la quinta votazione con esito negativo è eletto Tesoriere il più anziano di età tra i consiglieri del direttivo, ammesso che non ricopra la carica di Segretario, in caso di sua non accettazione si procede dal più anziano al più giovane fino all'ultimo che deve accettare la nomina, sempre che non ricopra altra carica. In caso di sua non accettazione si ritiene decaduto da consigliere. E ricoprirà tale carica il precedente in ordine di età che, a sua volta, se non accetta la carica si ritiene decaduto da consigliere e così via. La carica di Tesoriere può essere ricoperta per un massimo di due mandati consecutivi.

2. Obblighi e funzioni

Il Tesoriere tiene la contabilità dell'associazione. Formula il bilancio consuntivo. Formula d'accordo con il Direttivo il bilancio Preventivo da sottoporre all'Assemblea dove registra gli emendamenti che pervengono.

Conserva gli elementi giustificativi del bilancio che sono visionabili dai soci ogni qual volta ne facciano richiesta scritta al tesoriere stesso ed al presidente.

Ha la responsabilità dei beni dell'associazione e tiene aggiornati gli inventari.

È responsabile delle liste telematiche dei soci e del loro aggiornamento mensile nonché dell'attivazione dei soci paganti per l'accesso degli stessi alla parte privata del portale dell'associazione.

3. Dimissioni

In caso di dimissioni del Tesoriere, che devono essere recapitate al presidente anche via mail, il



direttivo elegge un nuovo Tesoriere con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 15 Il Past President

Il Past President è il presidente uscente ed è nominato tale per diritto.

Egli può partecipare alle riunioni e alle attività del Direttivo per l'anno successivo alla scadenza del suo mandato di Presidente con diritto di voto consultivo. Ha il compito di assicurare la migliore continuità nella conduzione generale dell'associazione, sotto il profilo politico-gestionale, organizzativo e tecnico scientifico.

Il Presidente ha il dovere di inviare al Past President la convocazione del Direttivo fino all'assemblea dell'anno successivo alla sua elezione.

Articolo 16 Il Direttivo Regionale

1. Elezione

Viene eletto contestualmente al presidente dall'assemblea regionale con le stesse modalità elettive del direttivo nazionale. Dura in carica due anni

2. Obblighi e funzioni

Ha le stesse funzioni del direttivo nazionale ma riferite alla sezione regionale. Esclusivamente al suo interno può dotarsi di un tesoriere e di un segretario eletti a maggioranza semplice per coadiuvare il lavoro del Presidente regionale che resta il solo responsabile della gestione amministrativa economica e politica della sezione regionale.

3. Dimissioni e decadenze

Si ritiene decaduto il Direttivo regionale quando è decaduto il presidente o almeno tre consiglieri.

Se decade la sezione regionale decade anche il presidente ed il direttivo regionale. Il presidente può dare le dimissioni inviandole al presidente Nazionale e per conoscenza ai membri del direttivo regionale. Quest'ultimo resta in carica per 90 giorni per indire nuove elezioni sia del direttivo che del Presidente Regionale.

La sezione regionale decade naturalmente dopo 2 anni dalla sua elezione, anche nel caso in cui in tale periodo non si raggiunga il numero minimo di 10 soci nella regione.

Articolo 17 Il Presidente Regionale

1. Elezione

Il Presidente Regionale, qualora sia costituita la sezione regionale o in concomitanza alla sua costituzione, viene eletto dall'assemblea regionale con voto a maggioranza semplice. Dura in carica due anni. La carica di Presidente Regionale può essere ricoperta per un massimo di due mandati consecutivi. Le elezioni si svolgono con le stesse modalità di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

2. Obblighi e funzioni

Il Presidente Regionale è l'unico referente e responsabile per tutte le attività della Sezione.

3. Dimissioni e decadenze



Se decade il presidente decade anche il direttivo regionale e la sezione regionale. Il presidente può dare le dimissioni inviandole al presidente Nazionale e per conoscenza ai membri del direttivo regionale. Quest'ultimo resta in carica per 90 giorni per indire nuove elezioni sia del direttivo che del Presidente Regionale.

Articolo 18 Commissioni

1. Commissioni permanenti

Il Direttivo dell'associazione per portare avanti gli scopi associativi si dota di commissioni permanenti.

Sono commissioni permanenti:

1. **Eventi e Formazione.** Questa commissione si occuperà di portare avanti tutte quelle iniziative atte a organizzare corsi di formazione, convegni, congressi e workshop sulle varie tematiche di interesse biotecnologico.
2. **Pubblicità e Comunicazione.** Questa commissione dovrà curare i materiali informativi della F.I.Bio e degli eventi, l'organo di stampa, il sito internet, i social network. Ne fa parte di diritto il webmaster.
3. **Gestione Soci.** Questa commissione dovrà occuparsi di gestire il rapporto tra i soci e gli organi statutari della F.I.Bio, i rapporti regioni e Direttivo nazionale, assicurare l'accesso ai soci alla parte privata del sito. Ne fa parte di diritto il Tesoriere.
4. **Riconoscimento e Legislazione.** Questa commissione si occuperà di tutte le leggi che facilitano l'inserimento dei biotecnologi nel mondo del lavoro, sociale e culturale italiano. Sarà la referente per istituzioni locali, regionali e nazionali.

Il direttivo può inoltre istituire commissioni speciali delimitandone il periodo, le attività ed i comportamenti per adempiere a speciali esigenze. Le commissioni saranno composte da un minimo di 2 persone e da un massimo di 5. Tra di essi ci deve essere almeno un socio F.I.Bio ed il presidente di essa deve far parte del Direttivo.

Articolo 19 L'assemblea dei Probiviri

1. Elezione

L'assemblea dei Probiviri viene eletta dai soci ordinari e si compone di 5 soci ordinari che non ricoprono altri ruoli.

Il presidente dei Probiviri viene eletto in seno all'assemblea stessa con voto segreto a maggioranza semplice. Se non accetta la carica essa è ricoperta dal più anziano di età che se non accetta va a quello successivo e così via fino al quinto che se non accetta decade dall'assemblea dei Probiviri.

2. Obblighi e funzioni

I Probiviri decidono sulle controversie tra soci e tra soci e direttivo sottoposte al loro giudizio soltanto dopo aver sentito le parti e consultato il presente regolamento e lo statuto e dopo aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole.

Il presidente dei probiviri è responsabile del controllo della correttezza delle iscrizioni dei soci, coadiuvando il tesoriere in tale compito.

Le deliberazioni dell'assemblea dei Probiviri vengono comunicate per iscritto alle parti, entro 30 giorni dalla richiesta fatta prevenire al presidente dei probiviri via mail, e al Consiglio Direttivo e sono inappellabili.



Se a tenere un comportamento errato è un membro del Direttivo sarà il presidente o un altro membro del Direttivo a chiedere l'intervento dei probiviri i quali si esprimeranno sempre entro 30 giorni dalla richiesta che deve pervenire al presidente dei probiviri via mail.

3. Decadimento e dimissioni

L'assemblea si ritiene decaduta quando ci sono almeno tre membri dimissionari.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 20 Istituzione Coordinamento regionale

Il coordinamento regionale si istituisce ogni quando un socio F.I.Bio si propone di coordinare la regione ivi opera. Il socio comunica al presidente via mail la sua volontà di essere coordinatore, il Presidente pone la questione al direttivo che entro 30 giorni dalla volontà espressa dal socio, delibera sulla delega di coordinatore al socio propositosi.

Il coordinatore regionale valorizza l'insediamento associativo nella regione e ne promuove lo sviluppo. Egli rappresenta l'associazione nei confronti degli enti locali ed organizzazioni sociali e politiche presenti nella sua regione.

Articolo 21 Revoca Coordinamento regionale

In caso di violazioni dei principi statutari o del regolamento associativo o di comportamenti comunque lesivi dell'immagine dell'associazione da parte di un coordinatore il direttivo, a maggioranza, può decidere di revocare la nomina. Il direttivo inoltre può decidere in qualsiasi momento di revocare la nomina al coordinatore nel caso ritenga improduttiva l'opera del coordinatore.

Non può esistere un coordinatore regionale se nella regione esiste già un presidente regionale. Al coordinamento regionale non vengono corrisposti fondi salvo casi specifici concordati con il Direttivo nazionale.

Articolo 22 Istituzione Sezione Regionale

1. convocazione prima assemblea regionale

La sezione regionale si costituisce se sono presenti nella regione almeno 10 soci ordinari e se c'è almeno un coordinatore.

Il coordinatore fa richiesta via mail al presidente di poter convocare l'assemblea regionale. Il presidente, entro 20 giorni dalla richiesta del coordinatore, constatato il numero legale dei soci ordinari presenti in regione, con l'aiuto della tesoreria nazionale, delega il coordinatore a convocare l'assemblea. Il coordinatore deve convocare l'assemblea dei soci regionali, avendo la lista degli stessi fornitagli mensilmente dalla tesoreria nazionale, entro 60 giorni dalla delega del presidente nazionale. Passato tale termine deve chiedere una nuova delega.

Il coordinatore convoca l'assemblea regionale inviando una mail a tutti i soci della regione indicando nella convocazione data, ore luogo della prima e della seconda convocazione che devono distare tra loro almeno di un'ora.



2.elezioni prime cariche regionali

Nell'assemblea si procederà ad eleggere 5 membri per costituire un direttivo regionale, all'interno del quale viene eletto un presidente con le stesse modalità dell'elezione del Direttivo.

All'interno del direttivo regionale possono essere nominati un tesoriere regionale, un segretario regionale ed un vicepresidente regionale.

Il direttivo regionale ed il presidente regionale esplicano i compiti citati all'articolo 10 dello statuto e agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Al momento dell'elezione del direttivo e del presidente regionale decade il coordinatore.

Il verbale di costituzione della sezione regionale dovrà pervenire alla segreteria dell'associazione via mail entro il 30 giugno. Se entro detta data non è pervenuto il verbale si stabilisce che la sezione non si è costituita.

Il presidente regionale è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

3.obblighi e oneri

Il direttivo regionale esprime garantisce la direzione politica e organizzativa dell'associazione a livello regionale in accordo con le direttive ed i valori di fondo dell'associazione.

Alla sezione regionale spettano almeno il 30% delle quote dei soci della regione. Tale percentuale può essere aumentata dal Direttivo Nazionale ad inizio anno entro l'approvazione del bilancio preventivo.

Da parte della tesoreria nazionale è inviato ai coordinatori regionali l'elenco dei soci della propria regione a fine febbraio ed al momento della convocazione dell'assemblea. Inoltre dal mese di maggio in poi tale elenco è inviato con cadenza mensile ogni 28 del mese.

Articolo 23 Revoca Sezione regionale

In caso di violazioni dei principi statutari o del regolamento associativo o di comportamenti comunque lesivi dell'immagine dell'associazione da parte di un membro del direttivo regionale qualsiasi socio può richiedere la revoca di esso al Presidente Nazionale.

Tale richiesta verrà vagliata dal Collegio dei probiviri che se riscontrate le condizioni provvederanno alla revoca della nomina del membro del direttivo regionale.

Se tale revoca è carico del presidente regionale la regione viene commissariata.

Il commissariamento azzerava la sezione regionale e avoca alla volontà del Direttivo l'eventuale nomina di un coordinatore.

Gli utili della sezione al momento del commissariamento vengono congelati per essere devoluti alle casse centrali l'anno successivo.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 soci entro il primo mandato si rimanda all'articolo 16 comma 3 del presente regolamento.

Articolo 24 Fondi sezione regionale

Gli articoli che regolano le attività delle sezioni sono riportati all'interno dello statuto dell'associazione.

La sezione se è in grado di produrre i fondi per la propria autonomia, per progetti da espletare nell'ambito locale, lo fa sotto approvazione del Direttivo e sul conto dell'associazione.



L'associazione sarà obbligata a spendere tali somme per il bilancio della sezione che le ha procurate.

Gli avanzi di gestione dati dai fondi procurati dalle sezioni regionali e non spesi saranno consegnati dal direttivo entro il 30 aprile di ogni anno alle attività della regione che li ha procurati.

Nel caso in cui una sezione o un coordinamento regionale abbia un valido progetto da svolgere nell'ambito locale, ma impossibilitata nell'esecuzione dello stesso per la carenza di fondi, potrà chiedere l'intervento del Direttivo che esaminato il progetto e riconosciuto il valore se approvato fornirà i fondi necessari se disponibili.

L'invio delle quote spettanti alla tesoreria nazionale, indipendentemente dalla costituzione della sezione regionale, per ragioni di bilancio avviene due volte all'anno: entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre.

TITOLO V FORMAZIONE ED EVENTI

Articolo 25 Formazione continua ed aggiornamento professionale

L'Associazione promuove iniziative di Formazione Continua ed Aggiornamento Professionale al fine di garantire gli standard delle competenze professionali, ritenuti necessari per lo svolgimento della professione di Biotecnologo.

L'Associazione provvede altresì ad identificare adeguate strutture organizzative e tecnicospettive, interne e/o esterne, al fine di poter valutare il livello di qualificazione professionale, in modo oggettivo ed operando nella massima trasparenza.

Articolo 26 Corsi di formazione

La F.I.Bio si impegnerà ad organizzare almeno un corso di formazione all'anno; se ne organizza due uno sarà possibilmente in concomitanza con l'assemblea dei soci e l'altro nella seconda metà dell'anno e preferibilmente entro il 30 novembre.

I coordinatori e presidenti regionali possono proporre la tematica dei corsi e candidare le sedi (università, istituti di ricerca, ecc..) presenti nella propria regione come sedi ospitanti i corsi stessi.

Le date entro cui fare pervenire la tematica del corso e eventualmente proporsi come sede sono: il 15 gennaio per il corso di formazione che si tiene in concomitanza con l'assemblea dei soci ed il 30 giugno per il corso di formazione da tenere in autunno.

Articolo 27 Convegni

I Convegni Nazionali di Studio dell'Associazione sono indetti e gestiti dal Consiglio Direttivo, che ne propone all'assemblea la sede.

Per la realizzazione dei Convegni il Direttivo si affida alla Commissione Eventi e Formazione la quale, oltre a curarne l'organizzazione, ha il compito di elaborarne e condurne la gestione amministrativa.

Articolo 28 Iscrizione al corso



I bandi di partecipazione ai corsi di formazione devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione e resi pubblici tramite i canali di informazione citati nel titolo 9 del presente regolamento almeno 15 giorni prima della data di inizio delle iscrizioni al corso. Le iscrizioni devono essere aperte per almeno una settimana, e vengono chiuse almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso. Le iscrizioni ai corsi di aggiornamento pervengono tramite mail inviate ad un apposito indirizzo indicato in sede di bando. E' vietato richiedere l'iscrizione al corso per più di una persona tramite l'invio di una stessa mail. Nel caso in cui il corso preveda uno scorrimento di graduatoria, le iscrizioni si chiuderanno almeno 20 giorni prima dell'inizio dello stesso, dal momento che si concede ai soci un tempo massimo di 5 giorni per disdire eventualmente la propria partecipazione.

Articolo 29 Attestati di partecipazione

La frequenza ai corsi di Formazione Continua e/o Aggiornamento Professionale o a convegni è condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'Attestato di Partecipazione.

L'attestato, con validità illimitata, riporta gli estremi del socio che ha preso parte al corso di Formazione e/o Aggiornamento, la data in cui si è tenuto il corso, il titolo ed il luogo di svolgimento del corso. Inoltre ciascun attestato reca in calce le firme del Presidente nazionale e del Responsabile della Formazione Continua ed Aggiornamento dell'Associazione.

Articolo 30 Incentivi di partecipazione.

È facoltà del direttivo nazionale, d'accordo con la commissione eventi e formazione, deliberare incentivi per la partecipazione ai corsi di formazione, convegni e congressi dei soli soci ordinari.

Il massimo incentivo erogabile ad ogni singolo socio per la partecipazione ad un evento non può superare la quota associativa versata dallo stesso socio per l'iscrizione alla FIBio per l'anno in cui si svolge l'evento. In caso di partecipazione a più di un evento da parte di un socio nello stesso anno solare la somma degli incentivi erogabili nei suoi confronti non potrà superare l'ammontare della quota associativa versata per l'anno in corso.

TITOLO VI ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI

Articolo 31 Elezioni delle cariche associative

1 Condizioni generali

Le elezioni delle cariche associative si svolgono garantendo la segretezza del voto.

Le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Consiglio Direttivo, che sovrintende alla compilazione della lista dei candidati e la comunica via mail ai soci il primo giorno di inizio della campagna elettorale. Inoltre tale lista dei candidati, ognuno munito della scheda di propaganda di cui al comma 4 del presente articolo deve essere pubblicata, a cura del segretario uscente nella parte privata del sito e quindi accessibile a tutti i soci.

2. Date delle elezioni



Le elezioni si svolgono in 2 giorni consecutivi di cui almeno uno non lavorativo. Si vota dalle ore 9.00 alle 18.00 di entrambi i giorni.

Le date delle elezioni sono fissate dal Consiglio Direttivo entro il 31 maggio dell'anno del rinnovo del consiglio direttivo; Vengono comunicate ai soci via mail e tramite tutti i canali di comunicazione dell'associazione con un anticipo di almeno 60 giorni.

3. Elezioni anticipate e non a scadenza naturale

In caso di decadenza del direttivo per motivo di cui al comma 1 articolo 10 o di cui al comma 1 articolo 35 o comma 3 articolo 11 del presente regolamento le elezioni vengono indette entro e non oltre 90 giorni con comunicazione ai soci almeno 60 giorni prima della data per poter dare adito alla presentazione delle candidature.

4. Candidature.

Le votazioni si effettuano su una lista di candidati. Per il Collegio dei Probiviri, in carenza di candidature, i nominativi dei candidati possono essere proposti dal Consiglio Direttivo.

Le candidature per la elezione del Consiglio Direttivo e per l'assemblea dei Probiviri possono pervenire alla Segreteria dell'Associazione via mail prima entro il ventesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, accompagnata da una sintetica scheda descrittiva del candidato di massimo 1000 caratteri spazi inclusi.

Il Consiglio Direttivo verifica l'eleggibilità dei candidati e compila le liste degli stessi distinguendo due elenchi, uno per ciascun Organo (Direttivo e Probiviri), ne da comunicazione via mail a tutti gli iscritti nonché pubblica le liste sulla parte privata del sito entro massimo il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni.

Le liste riportano, in ordine alfabetico, cognome e nome dei candidati,. Sono elettori ed eleggibili esclusivamente i soci ordinari. E' fatto divieto di candidarsi al collegio dei probiviri ed al direttivo contemporaneamente. La candidatura al direttivo e alla presidenza è unica.

Articolo 32 Campagna elettorale

1. par condicio

Al fine di garantire la *par condicio* nella sfida elettorale, il Direttivo uscente fornisce a tutti i candidati al Direttivo ed all'assemblea dei Probiviri le liste dei soci ordinari iscritti fino al giorno di fine termine per la presentazione della candidatura. Tale elenco è fornito dal tesoriere a tutti i candidati via mail.

2. Durata della campagna elettorale

La campagna elettorale ha inizio 5 giorni dopo la chiusura della presentazione delle candidature (tale tempo serve al direttivo per validare le candidature) e quindi quindici giorni prima della data delle elezioni. Essa termina alla mezzanotte del giorno che precede la data delle elezioni. È preferibile dare inizio alla campagna elettorale il giorno dell'assemblea generale dei soci e comunque è fatto divieto di dare inizio alla campagna elettorale prima dell'assemblea generale dei soci.

Articolo 33 Modalità di voto ed elezione

1- Modalità di votazione



La votazione avviene di norma via internet attraverso un applet appositamente costruita sul sito dell'associazione. In tale applet devono figurare i nomi dei candidati suddivisi per gli organi ai quali sono candidati. In alternativa tale votazione avviene via mail. Possono essere votati un massimo di un nominativo per il Consiglio Direttivo, di un nominativo per il Collegio dei Probiviri.

2. Seggio elettorale

In sede delle elezioni delle cariche sociali, il direttivo uscente nomina un responsabile dello svolgimento del voto e del seggio elettorale virtuale, scelti tra i soci ordinari, che non siano candidati. Egli:

- verifica il diritto degli elettori ad esprimere il voto;
- sovrintende alle operazioni di voto e registra i soci che hanno votato;
- controlla la validità delle schede o del voto;
- sovrintende alle operazioni di scrutinio;
- redige verbale scritto delle operazioni elettorali.

3. Schede nulle

Sono nulle le schede votate con modalità diverse da quelle sopraindicate. Sono altresì nulle le schede che portano un numero di nominativi superiore a quello consentito, tanto da non permettere l'identificazione delle preferenze legittimamente attribuibili. La validità del voto è giudicata insindacabilmente dal responsabile del seggio elettorale virtuale.

Articolo 34 Proclamazione degli eletti e Costituzione degli Organi

Lo spoglio delle schede avviene non appena concluse le operazioni di voto. Esauriti i relativi controlli, il Presidente del Seggio rende noti i voti riportati da ciascun candidato entro massimo 48 ore dall'ora di chiusura delle votazioni. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti (10 per il Direttivo e 5 per i Probiviri). In caso di parità, per la proclamazione dell'ultimo candidato eletto, si dà la preferenza al candidato più anziano di età.

I nuovi eletti ai vari organi si riuniscono per convocazione del Presidente uscente e con la presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, con la presidenza del membro più anziano di età.

La convocazione ha luogo nel più breve tempo possibile, dopo la proclamazione dei risultati, e comunque non oltre 30 giorni.

La composizione dei nuovi Organi dell'Associazione viene comunicata dal Presidente alle autorità e agli Enti cui spetti per legge o ai quali sia ritenuto opportuno renderla nota.

TITOLO VII DECADENZE E SURROGHE INCOMPATIBILITA'

Articolo 35 Decadenza o dimissioni del presidente e dei singoli membri degli organi

1. Decadenza del Presidente

In caso di decadenza del Presidente, il Vicepresidente provvede, nel termine di 90 giorni, a tutti gli adempimenti necessari affinché il Direttivo possa procedere all'elezione del nuovo Presidente come da comma 3 articolo 31 del presente regolamento.



2. Decadenza del consiglio Direttivo

Si ritiene decaduto il consiglio direttivo quando il 50% dei membri risulta dimissionario e non sussistono surroggi.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, questo resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente uscente, se non dimissionario, ed in tal caso il Vice presidente, è tenuto a convocare entro e non oltre 90 giorni le elezioni e darne comunicazione almeno 60 giorni prima delle date stabilite per il voto.

3. Decadenza membro del Direttivo o dei Probiviri

In caso di decadenza di un Membro del Consiglio Direttivo, questi viene sostituito dal primo dei non eletti nella graduatoria delle preferenze espresse in occasione delle elezioni, escludendovi il membro dimesso. In tutti i casi di surroga, il socio subentrante ha un mandato di durata pari a quella residua del socio che sostituisce. Eventuali dubbi o controversie sono risolti con giudizio insindacabile dell'Assemblea dei Probiviri.

In caso di decadenza dei Probiviri, le surroghe si realizzano con i criteri sopra indicati, in quanto applicabili.

4. Dimissioni

Le dimissioni di un membro sia del Direttivo sia del Presidente sia di un membro dell'Assemblea dei Probiviri vanno consegnate al presidente dell'Assemblea dei Probiviri via mail che ha il dovere di contattare il dimissionario, accertarsi della sua volontà entro 48 ore e comunicarlo ai soci tramite mail.

Le dimissioni del presidente dei probiviri vanno consegnate al Presidente Nazionale il quale ha l'obbligo di incaricare il più anziano dei restanti come presidente il quale se non accetta la carica fa sì che si proceda come da comma 1 articolo 19 del presente regolamento.

Se si arriva alla non validità dell'Assemblea dei probiviri il Presidente entro 90 giorni convoca le elezioni e ne dà comunicazione almeno 60 giorni prima ai soci.

5. Incompatibilità

Le incompatibilità con l'elezione ad una carica qualsiasi ai sensi del presente regolamento e dello statuto vengono controllate prima delle elezioni e dopo la proclamazione del presidente dei probiviri uscente.

Non è possibile ricoprire per più di due mandati consecutivi i ruoli di presidente nazionale, presidente regionale, segretario e tesoriere.

Non è possibile ricoprire allo stesso tempo due o più cariche tra le seguenti: presidente nazionale, segretario, tesoriere, vicepresidente.

In caso in cui un socio ricopra due tra le suddette cariche deve scegliere una delle due entro 30 giorni. Per la carica che viene lasciata si procede alla surroga come da regole suddette.

TITOLO VIII BILANCI E PATRIMONIO

Articolo 36 Amministrazione e bilanci



Le disponibilità economiche dell'Associazione vengono amministrate con criteri di sana gestione, intesi ad evitare passivi di bilancio. Le scritture contabili vengono tenute secondo le vigenti norme in materia, sono sempre aggiornate e fanno riferimento a giustificativi che li documentino.

Il numerario di cassa è depositato nel conto postale intestato all'Associazione, salvo piccole disponibilità per le spese correnti.

Il bilancio Consuntivo presenta sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione, comprese eventuali partite di giro. Il rendiconto è articolato in capitoli che forniscono l'analisi delle imputazioni.

Articolo 37 Gratuità delle cariche.

Le cariche dell'associazione non sono retribuite. Le spese sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento dell'attività inerente al loro mandato sono rimborsabili.

Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo in relazione ad attività istituzionale o giudicate utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Tali spese vengono contenute, di regola, nei limiti della specifica imputazione del bilancio Preventivo annuale.

Articolo 38 Assunzione di personale

L'Associazione può assumere personale o conferire incarichi professionali nel rispetto delle norme vigenti, allo scopo di assicurare efficienti servizi di segreteria, operanti sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo.

Articolo 39 Rimborsi

I membri del Direttivo, dell'assemblea dei Probiviri, delle commissioni permanenti e speciali e tutti i soci che, su delibera del direttivo, si prestano a portare avanti iniziative utili al perseguimento dei fini dell'associazione hanno diritto a rimborsi spese, se richiesti ed approvati dal Direttivo. Ogni rimborso di spesa deve essere approvato dal direttivo.

In mancanza di oggettiva opportunità di approvazione da parte del direttivo poiché la seduta è successiva alla decisione di spesa, essa è approvata dal presidente sentito il parere vincolante del tesoriere.

Per l'elargizione dei rimborsi si invia al tesoriere una mail una settimana prima del collegio direttivo specificando la somma che deve essere rimborsata. La spesa verrà rimborsata preferibilmente tramite bonifico se al di sopra di 100 euro. In caso non si superi tal cifra è facoltà del tesoriere rimborsare *pro manibus*.

Non sono rimborsate le spese non approvate secondo quanto su scritto e comunque se prive di giustificativi di spesa.

Le sezioni regionali seguiranno lo stesso metodo di giudizio per effettuare gli eventuali rimborsi spese, in questo ambito il rimborso dovrà essere valutato ed eventualmente effettuato dal presidente regionale della sezione.

Articolo 40 bilanci e approvazioni

I bilanci preventivo e consuntivo redatti dal tesoriere devono essere approvati dall'assemblea.



Il bilancio preventivo viene modificato in sede di assemblea mettendo a votazione le proposte di modifica dei singoli soci alla versione proposta dal tesoriere. Ogni proposta viene votata dall'assemblea fino a pervenire ad un bilancio preventivo condiviso dalla maggioranza. Ogni socio può proporre massimo tre modifiche al bilancio presentato dal tesoriere.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

In caso di non approvazione del bilancio consuntivo per evidente disaccordo con i massimali dei capitoli di spesa approvati nel preventivo dell'anno precedente o per qualsiasi altro motivo l'assemblea dei soci incarica un socio rappresentante a chiedere l'accesso agli atti ed ai giustificativi di spesa. Tale rappresentante produce entro 30 giorni un documento con le eccezioni rilevate. Tale documento viene inviato alla assemblea dei probiviri la quale entro 30 giorni stabilisce a suo insindacabile giudizio la fondatezza delle eccezioni elevate nel documento suddetto.

Se tali eccezioni sono ritenute valide il presidente dei probiviri dichiara decaduto il presidente nazionale ed il direttivo tutto. Il direttivo resta incarica per l'ordinaria amministrazione e per indire le elezioni del nuovo consiglio direttivo ai sensi del comma 3 articolo 31.

TITOLO IX COMUNICAZIONE

Articolo 41 Sito internet

Il sito internet dell'associazione è www.biotecnologi.it

Esso deve contenere le varie rubriche, divulgherà anche i risultati ottenuti dall'associazione dalle commissioni ed è l'unico mezzo ufficiale di comunicazione degli organi statutari di F.I.Bio ed è l'organo con il quale la F.I.Bio comunica con l'esterno.

L'associazione può dotarsi di altri canali di informazione purché siano accessibili a tutti i soci in maniera uguale.

Articolo 42 Utilizzo dei social network.

Ai profili facebook di F.I.Bio, al gruppo Facebook di F.I.Bio, alla pagina Facebook di F.I.Bio, al gruppo LinkedIn di F.I.Bio, e all'account Twitter di F.I.Bio accedono come amministratori il presidente della commissione pubblicità, il presidente nazionale, e coloro i quali indicati dal presidente. La corretta informazione sulle pagina del gruppo e la moderazione degli interventi è responsabilità del presidente della commissione pubblicità o di chi designato dal presidente della commissione pubblicità.

I presidenti ed i coordinatori regionali, e nessun altro, possono creare eventi tramite social network recanti la dicitura F.I.Bio o similari previa autorizzazione del presidente della commissione pubblicità sentito il parere del presidente nazionale. Tale richiesta dovrà pervenire via mail all'indirizzo del presidente della commissione pubblicità.

Articolo 43 Mailing list

La mailing list è quella a cui appartengono i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale. Tale mailing viene aggiornata dal tesoriere dopo il 30 aprile di ogni anno e comunque non oltre il 15 maggio.



La mailig list va comunque aggiornata prima della data delle elezioni per il rinnovo delle cariche.

Essa è lo strumento ufficiale di comunicazione tra il direttivo ed i soci. Ne hanno accesso il Presidente, il Segretario ed il Webmaster. Può averne accesso il vicepresidente per volontà del presidente.

Articolo 44 Newsletters

La newsletter di FIBio è accessibile a tutti dalla home page del sito internet dell'associazione.

Hanno facoltà di inviare mail attraverso la newsletter il presidente, il segretario ed i casi eccezionali il webmaster.

La newsletter è lo strumento, così come il gruppo Facebook, per comunicare con i biotecnologi che siano soci o no e per avvisare delle iniziative della FIBio. Non è lo strumento di comunicazione ufficiale.

Articolo 45 Organ^o di stampa

1. Aperiodico F.I.Bio

Il giornale "orizzonti biotecnologici" è l'aperiodico della F.I.Bio di cui si garantisce l'uscita minima di tre numeri l'anno.

La decisione dei contenuti spetta al redattore capo o in sua vece al vicedirettore capo ed è insindacabile.

2. Redazione

la redazione è composta da redattore capo, vice redattore, responsabile grafica capo e collaboratori

3. Redattore capo

È autore dell'editoriale. Sceglie la linea editoriale ed i contenuti del giornale stesso. Controlla le bozze degli articoli e l'appropriatezza delle immagini scelte. Può bloccare l'uscita dei pezzi e l'utilizzo delle immagini, qualora sospetti di violazione dei diritti d'autore (ai sensi dell' art. 2576 del c.c, dell'art. 70 del d. lgs. 633/41, e del d. lgs. 128 / 04 anche attraverso il [peer-to-peer](#))

4. Vice redattore capo.

Figura di supporto al redattore capo, ne fa totalmente le sue veci in caso di espressa indisponibilità del redattore capo; anche in questo caso però, ogni decisione presa dovrà essere comunicata in anteprima al redattore capo. È responsabile del "fondo articoli" e ricorda le scadenze a tutti i collaboratori.

5. Collaboratori

I collaboratori si dividono in occasionali e responsabili di rubrica. I primi sono figure non fisse della redazione alla quale la redazione può commissionare articoli, purché si rispettino gli standard di battitura e di decoro. I responsabili di rubriche hanno il compito di scrivere un articolo per ogni numero, che può essere destinato sia alla rubrica di cui è responsabile o ad altra. Il responsabile di rubrica che non pubblica alcun articolo per due



numeri consecutivi è automaticamente rimosso dall'incarico. Al suo posto, sarà indicata dal capo redattore il nuovo responsabile, scelto fra i collaboratori occasionali.

Chiunque vuole collaborare attivamente con la redazione, può inviare in qualunque momento una breve lettera di presentazione specificando nome, cognome e in quale rubrica si vorrebbe collaborare, all'indirizzo istituzionale redazione.fibio@biotecnologi.it

I responsabili di rubriche possono dimettersi in qualsiasi momento inviando una mail a redazione.fibio@biotecnologi.it indicando o meno le motivazioni delle dimissioni.

6. Responsabile grafica

È la figura che impagina il giornalino, dispone le foto, struttura la copertina (su indicazione del redattore capo o del vice redattore capo) ed il retro copertina. Ha il veto finale sull'appropriatezza delle immagini e dei contenuti del giornale, bloccandoli qualora sospetti di violazione dei diritti d'autore o di plagio (ai sensi degli art. sopracitati).

7. Dimissioni Redattore Capo

Il Redattore capo può inviare le dimissioni al presidente nazionale, via mail, con almeno un mese di anticipo dalla data dalla quale intende dimettersi. In tale periodo il Vice redattore capo assume la carica di redattore capo pro tempore ed il Consiglio Direttivo elegge un nuovo redattore capo.

8. ipotesi di sviluppo

Qualora l'organo di stampa diventasse testata registrata, tutti i collaboratori diventeranno perseguibili in ipotesi di reato ai sensi delle leggi sopracitate. Una volta registrata, sarà inoltre possibile ai sensi di legge, creare e vendere spazi pubblicitari all'interno del giornale stesso, purchè le pubblicità siano entro e non oltre il 30% dello spazio pubblicabile totale. I proventi di tale attività saranno devoluti interamente alla Tesoreria, ma il caporedattore potrà richiedere fino ad un massimo del 30% di tale quota laddove si presentasse l'urgenza di un rimborso spese ai fini stessi della divulgazione e dei rimborsi per i collaboratori. Si intesterà il giornale ad un giornalista, almeno pubblicitista, iscritto al relativo ordine.

9. Chiusura organo di stampa

Il consiglio Direttivo può in qualsiasi momento decidere a maggioranza di chiudere l'organo di stampa per mancanza di collaboratori o per il numero di uscite annue inferiore a quelle prestabilite oppure se lo ritiene non produttivo o se ritiene non confacenti con la linea della F.I.Bio i suoi contenuti.

TITOLO X NORME TRANSITORIE

Articolo 46 Carenze del regolamento

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, il consiglio Direttivo adotta i necessari provvedimenti con apposite delibere, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea alla sua prima convocazione.



Articolo 47 Modifiche al regolamento

Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, in seduta sia generale che straordinaria, che delibera a maggioranza dei soci presenti.

Le proposte di modifica devono figurare per esteso nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a discuterle.

Articolo 48 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento della FIBio è deliberato in assemblea straordinaria a maggioranza semplice dei soci presenti ed aventi diritto di voto. Le votazioni per lo scioglimento sono fatte a scrutinio segreto.

L'assemblea straordinaria per lo scioglimento deve contenere tal punto all'o.d.g. della convocazione.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione detratta le passività, sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662 de 23/12/1996.

Il presente Regolamento Associativo è stato letto ed approvato integralmente dall'Assemblea dei Soci. Esso è attivo a partire dal giorno 1 ottobre 2011.

Bologna, 30 Settembre 2011

Il Presidente dell'Assemblea dei Proviviri
f.to Dr.ssa Mariangela Iorio

Il Presidente della Federazione
f.to Dr. Gianluca Ruotolo